

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

Via Roma, 32 - 12015



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Limone Piemonte

n. 38 del 28 giugno 2011

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e definizioni
- Art. 2 Oggetto del canone
- Art. 3 Soggetti passivi e attivi
- Art. 4 Forme di gestione del servizio
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Funzionario responsabile
- Art. 7 Suddivisione del territorio in categorie

CAPO II

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 8 Tipi di occupazione
- Art. 9 Commisurazione del canone - criteri
- Art. 10 Occupazioni permanenti
- Art. 11 Occupazioni temporanee
- Art. 12 Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo
- Art. 13 Criteri di determinazione dl canone per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo
- Art. 14 Esenzioni
- Art. 15 Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 16 Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 17 Riscossione mediante convenzione
- Art. 18 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
- Art. 19 Penali e sanzioni

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

- Art. 20 Occupazioni di breve durata o d'urgenza
- Art. 21 Autorizzazioni. Organi competenti ad accordarle
- Art. 22 Concessioni. Organi competenti ad accordarle
- Art. 23 Osservanza di Leggi e Regolamenti
- Art. 24 Domanda di autorizzazione o concessione
- Art. 25 Rimborso di spese
- Art. 26 Decisioni sulle domande
- Art. 27 Occupazioni di suolo pubblico richieste da più soggetti passivi
- Art. 28 Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio
- Art. 29 Deposito cauzionale
- Art. 30 Contenuto della autorizzazione o concessione
- Art. 31 Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione
- Art. 32 Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza
- Art. 33 Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione
- Art. 34 Restituzione della tassa e del canone
- Art. 35 Occupazioni abusive

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36 Entrata in vigore

ALLEGATI:

- A) Classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
- B) Tariffe

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Artt. 52 e 63 D.Lgs. 15/12/1997, n.446)**

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art.1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
2. Con il Regolamento, il Comune disciplina l'occupazione del suolo pubblico, sia negli aspetti operativi sia negli aspetti patrimoniali, con particolare riferimento alle procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni, alla classificazione in categorie d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, al corrispettivo Canone dovuto per le occupazioni medesime, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, dello stesso, le eventuali agevolazioni, le sanzioni e quant'altro utile a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale occupazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
3. Ai fini del presente Regolamento sono assunte le seguenti definizioni:
 - Per "Suolo Pubblico" o "Spazio Pubblico" si intendono le aree, e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati anche attrezzati, come pure quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio quando questa sia stata costituita od acquisita nei modi di legge o sia stata volontariamente messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, nonché i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati come definiti dall'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.
 - per "**Occupazione**" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche, di fatto, del suolo o degli spazi pubblici, come definiti al punto precedente, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
 - per "**Autorizzazione**" si intende l'atto amministrativo con cui il Comune formalizza l'occupazione qualora questa abbia durata inferiore o pari a 365 giorni.
 - per "**Concessione**" si intende l'atto amministrativo con cui il Comune formalizza l'occupazione qualora questa abbia durata superiore a 365 giorni o sia rilasciata "a revoca".
 - per "**Canone**" si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente sull'oggetto della concessione o dell'autorizzazione e quindi della precarietà delle stesse.

Art.2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone:
 - le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di cartelli pubblicitari, tende, insegne pubblicitarie, fioriere, balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nei confronti del proprietario nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune.

Art.3

Soggetti passivi e attivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art.4

Forme di gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.
2. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8/6/1990 n.142 e s.m.i., ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Concessionari per i Tributi Locali, qualora tali forme di gestione risultino più convenienti sotto il profilo economico-funzionale.

Art.5

Tariffe

1. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nelle apposite tariffe, istituite negli importi di cui alla tabella "B" allegata al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La Giunta Comunale ha la facoltà di aggiornare e revisionare le tariffe mediante deliberazione.

Art.6

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta il Sindaco nomina, su designazione della Giunta Comunale, il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Art.7

Suddivisione del territorio in categorie

1. Agli effetti della applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, il territorio del Comune è suddiviso in n.3 categorie in relazione alla loro importanza;
2. Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art.2 del presente Regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. L'aggiornamento o la revisione di tali elenchi è deliberato dalla Giunta Comunale.

CAPO II

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

Art.8

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "permanenti" e "temporanee".
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 9

Commisurazione del canone - criteri

1. Il canone è commisurato alla effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamenti all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla pagamento del canone delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq.100, del 25% per la parte eccedente mq.100 e fino a mq.1.000, del 10% per la parte eccedente mq.1.000.
4. Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono applicate le tariffe della categoria superiore.
5. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti è arrotondato all'euro inferiore alle lire ovvero per difetto, se la frazione è inferiore ai 50 centesimi, all'euro superiore ovvero per eccesso se è uguale o superiore a 50 centesimo.
6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 10

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
2. Per gli accessi, carrabili o pedonali, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;
3. Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo il canone è applicato sulla base dei sottoindicati criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;
 - b) se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
 - c) nel caso di distributori di carburante muniti di due e più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi;
 - d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone è applicato autonomamente per ciascuno di essi.
4. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
 5. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiatura ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione permanente spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 in base ai criteri e alle tariffe normali, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
 6. Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili) e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale secondo le tariffe di cui all'allegato B) del presente Regolamento in base alla classificazione territoriale.

Art. 11

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie di cui all'art.7 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle fasce orarie di occupazione ad eccezione di quanto stabilito al 5° comma, e, in base alle misure giornaliere di tariffa di cui all'allegato B) del presente Regolamento.
3. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso parcheggio, da parte della collettività. Dette aree possono essere affidate in gestione a soggetti privati, nelle forme previste dalle leggi in materia.
4. Ai fini della riscossione del canone di cui al presente Regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (zone blu) è assoggettata al pagamento della tariffa prevista per la sosta in relazione alle ore di occupazione e al numero degli stalli di sosta interessati con possibilità di usufruire degli abbonamenti vigenti. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, l'assolvimento del canone di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati potrà essere richiesto tenuto conto delle ragioni di pubblico interesse.
5. Per le occupazioni temporanee in aree destinate a mercato si applicano le tariffe di cui alla tabella B, lettera A) categoria prima, ed ai fini dell'individuazione della fascia oraria per l'applicazione del canone, si intendono comprese anche le fasi relative all'installazione e alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci.
6. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 25 per cento per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro

prodotto e del 50 per cento per le occupazioni realizzate dai titolari di esercizi pubblici e commerciali in sede fissa.

7. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
8. Il canone per le occupazioni temporanee non si applica per i lavori edili effettuati dai titolari di concessione/autorizzazione/D.I.A. e per lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori come indicato all'articolo 14 lettera s).
9. Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, per non meno di 30 giorni nell'anno, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 6 in quanto applicabili.

Art. 12

Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate al pagamento del canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 13

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune nei modi di cui al precedente art. 5.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
5. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 10, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - il canone base aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare:
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni = 30 per cento;

- b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni = 50 per cento;
 - c. occupazioni di durata maggiore = 100 per cento.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Il numero complessivo di utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, da comunicare da parte delle Aziende annualmente entro il 30 aprile al Comune. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto da ciascuna azienda non può essere inferiore € 516,46 La misura unitaria di tariffa per utente è stabilita dal predetto art. 63 comma 2, lett. f) del D.Lgs 446/97 ed è rivalutata annualmente in base all'indice prezzi ISTAT al 31 dicembre precedente.

Art.14 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti non commerciali ed enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
 - c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - f) le occupazioni di cui all'art. 20 commi 1 e 3;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) gli accessi carrabili o pedonali destinati a soggetti portatori di handicap.
 - l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
 - m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.
 - n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere umanitario espressamente esentate dalla Giunta Comunale con le stesse modalità di cui all'art. 21
 - o) le tende;
 - p) le insegne pubblicitarie
 - q) i cartelli pubblicitari posti sul suolo inferiori a un mq. ed i vasi di fiori posti nelle adiacenze degli esercizi pubblici e commerciali che rientrino nelle tipologie previste dal piano comunale di arredo urbano;

- r) le occupazioni di dehors degli esercizi pubblici e gli espositori del commercio in sede fissa dal 01/01 al 31/07 e dal 01/09 al 31/12 di ogni anno, a condizione che i richiedenti ottemperino a quanto previsto dalla regolamentazione sull'arredo urbano.
- s) Il canone per le occupazioni temporanee non si applica ai titolari di D.I.A./P.d.C./S.C.I.A. e per lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori. L'esenzione di cui sopra opera comunque per un periodo non superiore ai 60 giorni o, se allegato alla domanda, per la maggior durata dei lavori indicata da cronoprogramma redatto da tecnico abilitato.
- t) le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti vari, manifestazioni politiche, culturali, sportive, di interesse pubblico e turistico previa decisione della Giunta Comunale espresso come da art. 21.

Art.15

Versamento

del canone per le occupazioni permanenti

1. Chiunque intenda occupare per periodi superiori ad un anno spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione è dichiarata esente da Canone, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli predisposti dal Comune, in conformità alle disposizioni sull'imposta di bollo, ed eventualmente corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti per una migliore specificazione della richiesta.
3. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
 - a) Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente; se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione.
 - b) l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata.
 - c) la durata dell'occupazione.
 - d) l'indicazione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima.
 - e) l'impegno a comunicare previamente all'Ufficio concedente le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera.
 - f) dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente.
4. All'atto di rilascio della concessione deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno; per gli anni successivi al primo il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio. L'importo deve essere arrotondato all'euro inferiore ovvero per difetto, se la frazione è inferiore ai 50 centesimi, all'euro superiore ovvero per eccesso se è uguale o superiore.
5. la ricevuta del pagamento deve essere presentato presso gli Uffici del funzionario di cui all'art. 6
6. L'obbligo della domanda, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, salvo che non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del canone.

7. Per le occupazioni di cui all'art. 12, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le occupazioni permanenti con canone d'importo complessivo superiore € 516.46 è consentito il pagamento in rate anticipate (massimo 4 di pari importo) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione..
8. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Art. 16

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, su apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, o in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi prima che abbiano inizio le occupazioni medesime.
2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi € 5,16 sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee; qualora lo stesso soggetto effettui nell'anno più occupazioni temporanee il suddetto limite va riferito all'ammontare complessivo annuale del canone.
3. Per le occupazioni temporanee con canone d'importo complessivo superiore € 516.46 è consentito il pagamento in rate anticipate (massimo 4 di pari importo) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.
4. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori. Le sanzioni per omesso e tardivo pagamento decorrono dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento.

Art. 17

Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, cioè rilasciate per periodi ben individuati per una durata comunque superiore a trenta giorni nel corso dell'anno, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta una riduzione della tariffa pari al 50%.
2. La riduzione dei cui al comma 1 è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento

Art. 18

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il Comune controlla le domande, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei dodici mesi successivi alla data di presentazione delle domande o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune procede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa

presentazione della domanda. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone dovuto, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di gg. 60 per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art.19

Penali e sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della domanda si applica la sanzione amministrativa pari al duecento per cento del canone dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ed applicando quindi come base di calcolo per la sanzione il canone dovuto per l'intero anno solare in corso, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Per la domanda infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento del maggior canone dovuto considerando la maggiore occupazione come realizzata il giorno del rilascio della autorizzazione/concessione fermo restando l'addebito del maggior canone dovuto calcolato dalla stessa data;
3. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto;
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto ad una penale pari al 30 per cento di ogni importo non versato
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1,2,3 e 4 se del caso vanno ridotte o incrementate per riportarle nei limiti indicati all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi al saggio legale in vigore.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1,2,3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando applicabili.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia, per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate, alla procedura prevista dalla L. 24/11/1981 n. 689.
9. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente ed in assenza di proroga autorizzata si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
10. Per le occupazioni in esenzione individuate dalla lettera s) dell'art. 14, il superamento del periodo in esenzione, comporta l'applicazione del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.

CAPO III
MODALITA' PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Art. 20

Occupazioni di breve durata o d'urgenza

1. Le occupazioni occasionali, destinate genericamente a soste operative, di durata limitata e per una superficie inferiore ai 4 metri quadrati sono escluse dal regime concessorio.
2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione al Comando di Polizia Locale con telegramma, e-mail o telefax ed alla sua regolarizzazione nei tre giorni successivi. Relativamente alle misure da adottare per il traffico stradale si fa rinvio al disposto dell'articolo 30 del regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della strada.
3. Le occupazioni di durata non superiore ad un giorno che si rendessero necessarie per traslochi, opere di manutenzione su immobili o impianti sono subordinate ad una comunicazione dettagliata, da presentarsi su apposito modello, da effettuarsi almeno 10 giorni prima e debbono avvenire con le modalità e limiti indicati dal nullaosta rilasciato dal responsabile di cui all'art. 6.
4. I beneficiari del nullaosta di cui al precedente comma dovranno curare l'installazione di idonea segnaletica nel caso di modifica alla circolazione nonché predisporre almeno 48 ore prima avvisi agli utenti della strada nel caso di occupazione di aree o pozioni carreggiata destinata alla sosta dei veicoli.
5. Il funzionario di cui all'art. 6 disporrà il versamento dell'importo relativo all'occupazione di stalli in "zone blu" per i periodi in cui vige il pagamento.

Art. 21

Autorizzazioni. Organi competenti ad accordarle

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal funzionario nominato a norma dell'art. 6. Nei casi di occupazioni atipiche o che possano avere ripercussioni sul decoro o sul tessuto socio/economico locale l'occupazione viene accordata solo previo parere favorevole della Giunta Comunale acquisito mediante lettera firmata dal Sindaco.
2. Le richieste di autorizzazione per l'installazione di dehor qualora alterino lo stato dei luoghi (con staccionate ancorate al terreno, pedane, pensiline ecc...) devono essere supportate da copia di titolo abilitativo (P.D.C., D.I.A., S.C.I.A. ecc...) da rilasciarsi/presentarsi al Servizio Tecnico Comunale di Edilizia Privata – Urbanistica.

Art. 22

Concessioni. Organi competenti ad accordarle

1. La concessione per l'occupazione permanente di suolo e/o sottosuolo pubblico, viene rilasciata dal funzionario nominato a norma dell'art. 6 previa deliberazione della Giunta comunale.
2. Sono altresì soggette a concessione le domande di occupazione per il commercio ambulante nei luoghi previsti dal Comune, per mercati, fiere e sagre. Le predette concessioni rilasciate dal funzionario titolare del Servizio Commercio ed in tal caso non occorre la deliberazione preventiva della Giunta Comunale.

3. Tutte le domande di occupazione permanente devono essere corredate da copia del titolo abilitativo (P.D.C., D.I.A., S.C.I.A. ecc....) rilasciato/presentato al Servizio Tecnico Comunale Edilizia Privata – Urbanistica.

Art.23

Osservanza di Leggi e Regolamenti

1. Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo laddove applicabili, nel presente Regolamento, nei Regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di Edilizia, dei mercati e fiere comunali, del imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.
2. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.
3. Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art.24

Domanda di autorizzazione o concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.
2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
3. La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici in scala adeguata, nonché da documentazione fotografica a colori sufficiente ad identificare le opere da eseguire
4. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.
5. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
6. Le domande per l'occupazione permanente di suolo e/o sottosuolo pubblico dovranno pervenire al Comune stesso almeno 60 gg. prima dell'occupazione.
7. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.
8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 gg. prima della data da cui si intende iniziare l'occupazione.
- 9.

Art. 25

Rimborso di spese

1. Alla richiesta di concessione, dovrà essere allegata la quietanza attestante il versamento, oltre dei diritti di segreteria quando dovuti, delle seguenti somme a titolo di rimborso spese:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazioni permanenti	€ 1,24	€ 6,20	€ 23,55	€ 30,99
Occupazioni temporanee	€ 1,24	€ 6,20	€ 2,04	€ 9.48

2. L'ammontare del versamento di cui al precedente comma, determinato in via forfetaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

Art.26

Decisioni sulle domande

1. La Giunta Comunale, il Sindaco o il Responsabile di cui all'art. 6 hanno sempre facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 24 e negare i nullaosta di cui all'art. 20, motivandone il rigetto.
2. In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi

Art.27

Occupazioni di suolo pubblico richieste da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso spazio o porzione di suolo pubblico venga richiesto da più soggetti per lo stesso periodo il Comune promuove la concertazione tra i cointeressati al fine di suddividere in modo equo l'area d'interesse.
2. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 26.
3. Per le richieste di occupazione all'interno dei mercati vigono le disposizioni regionali e comunali sul commercio ambulante

Art.28

Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio

1. Ai sensi dell'art.2 della legge 7/8/1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo è fissato in 30 giorni.
2. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.

Art.29

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il funzionario di cui all'art. 6 potrà disporre il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Qualora il richiedente rinunci alla occupazione avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Art.30

Contenuto della autorizzazione o concessione

1. Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

Art.31

Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.
2. Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve, inoltre, eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

Art.32

Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza

1. Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempie le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente Regolamento.
2. Incorre altresì nella decadenza:
 - a) colui che non si sia avvalso, entro 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio, della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

Art.33

Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Sindaco o della Giunta.
2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con l'indicazione del termine per l'osservanza.

Art.34

Restituzione del canone

1. La revoca, la modifica, o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione del canone pagato in anticipazione.
2. Parimenti la cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione, o di autorizzazione, o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Art.35

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art. 823 C.C., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.
3. Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art.19 del presente Regolamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.36

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il 1° gennaio 2012, dopo la sua doppia pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune prevista dallo Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 art. 63, e resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet del Comune di Limone Piemonte, oltre che presso il locale Corpo di Polizia Locale.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

Ai fini della graduazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono suddivise in tre categorie:

- CATEGORIA 1^

- 01) Via Roma
- 02) Largo Roma
- 03) Piazza San Sebastiano
- 04) Viale San Sebastiano
- 05) Piazza Risorgimento
- 06) Piazzale Nord:
- 07) Piazza Carabiniere G.Boccaccio
- 08) Piazza Don Raimondo Viale
- 09) Via Cuneo
- 10) Via Genova da incrocio con Via Roma a incrocio con Via Cuneo
- 11) Via Beltrandi
- 12) Via Mazzini
- 13) Corte Bridon
- 14) Via Molino Sottano
- 15) Via Cap Centino
- 16) Via Municipio
- 17) Via Garibaldi
- 18) Via Znaber
- 19) Via Dott. Caballo
- 20) Via Bottero
- 21) Via Grandi
- 22) Via Asilo
- 23) Via Ex Convento
- 24) Via Dietro Muro
- 25) Via Senator Riberi
- 26) Vicolo Mugnin
- 27) Via Dietro Chiesa
- 28) Via Via XX Settembre
- 29) Vicolo Via G.B. Marro da incrocio con Via Asilo a incrocio con Via San Secondo
- 30) Via Giovanni Viale
- 31) Via G.B. Morena
- 32) Via Corte Soprana
- 33) Via Ospedale
- 34) Via Toselli
- 35) Via Confraternita
- 36) Via P. Viale
- 37) Via Corte Rotonda: cortile privato con passaggio pubblico tra i due fornic
- 38) Piazza Henri Dunant

- CATEGORIA 2^

- 1) Via Genova: da incrocio con Via Roma a incrocio con Via San Secondo
- 2) Via Div. Alpina Cuneense
- 3) Via Ing. Valbusa
- 4) Via San Secondo
- 5) Corso Torino
- 6) Corte Sottana

- CATEGORIA 3^

Tutte le restanti STRADE, PIAZZE e aree pubbliche o aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio del territorio comunale non comprese nelle precedenti categorie;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa ordinaria giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,24
Categoria seconda	€ 0,81
Categoria terza	€ 0,37
Oltre i 14 giorni (riduzione del 20%)	
Categoria prima	€ 0,99
Categoria seconda	€ 0,65
Categoria terza	€ 0,30

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene graduata secondo le seguenti fasce orarie per tutte le occupazioni temporanee, escluse quelle effettuate con autovetture ad uso privato su aree adibite dal Comune a parcheggio:

A1. dalle ore 6,01 alle ore 14

- fino a 14 giorni	
- categoria prima	€ 0,74/mq.
- categoria seconda	€ 0,49/mq.
- categoria terza	€ 0,22/mq.
- oltre i 14 giorni (riduzione del 20%)	
- categoria prima	€ 0,59/mq.
- categoria seconda	€ 0,39/mq.
- categoria terza	€ 0,18/mq.

A2. dalle ore 14,01 alle ore 24

- fino a 14 giorni	
- categoria prima	€ 0,37/mq.
- categoria seconda	€ 0,24/mq.
- categoria terza	€ 0,11/mq.
- oltre i 14 giorni (riduzione del 20%)	
- categoria prima	€ 0,30/mq.
- categoria seconda	€ 0,19/mq.
- categoria terza	€ 0,09/mq.

A3. dalle ore 00,01 alle ore 6

- fino a 14 giorni	
- categoria prima	€ 0,12/mq.
- categoria seconda	€ 0,08/mq.
- categoria terza	€ 0,04/mq.
- oltre i 14 giorni (riduzione del 20%)	
- categoria prima	€ 0,10/mq.
- categoria seconda	€ 0,06/mq.
- categoria terza	€ 0,03/mq.

B) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 11 comma 9 del regolamento). Per tali occupazioni, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino al mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 per cento per la parte eccedente mq. 1.000.

C) Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa indicata alla lettera A) categoria prima, è ridotta del 25 per cento, mentre le occupazioni realizzate dai titolari di esercizi pubblici e commerciali in sede fissa, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 per cento. (art. 11, comma 7° del regolamento).

D) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale (13 comma 5 del regolamento).

Il canone è determinato in misura forfetaria come segue:

a) fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	€ 23,24
Categoria seconda	€ 4,03
Categoria terza	€ 1,86

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	€ 9,30
Categoria seconda	€ 6,04
Categoria terza	€ 2,79

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg.	+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 50%
c) di durata superiore a 180 gg.	+ 100%

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRAELENATE,
RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa di cui al punto A) è ridotta del 20 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera D.

La riscossione del canone per le occupazioni temporanee o che si verificano con carattere ricorrente di durata non inferiore a un mese, avviene a tariffa ridotta del 50%. (Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili) fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera D.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 10 del regolamento)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 21,07
Categoria seconda	€ 13,69
Categoria terza	€ 6,32

B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 10 comma 1° del regolamento).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione di un terzo):

Categoria prima	€ 7,13
Categoria seconda	€ 4,65
Categoria terza	€ 2,17

C) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art. 10 comma 2° del regolamento).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	€ 2,11
Categoria seconda	€ 1,37
Categoria terza	€ 0,58

D) Occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere del sottosuolo e soprasuolo (art. 13 comma 1° del regolamento).

Tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. Lineare o frazione per anno :

Categoria prima	€ 154,94
Categoria seconda	€ 100,71
Categoria terza	€ 46,48

E) Occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere del sottosuolo e soprasuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici esercizi (art. 13 comma 6° del regolamento).

€ 0,62 ss.m.i. per utente con riferimento all'adata del 1° gennaio: in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46 e s.m.i..

F) Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 13 comma 3° del regolamento).

- Tassa annuale fino a 5 Km. Lineari.....	€ 61,97
- Maggiorazioni tassa annuale per ogni chilometro o frazione chilometro eccedente i primi 5 chilometri	€ 12,39

G) Distributori di carburante: (art. 10 del regolamento) occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:.

Per ogni distributore e per anno :

Centro abitato (Z.T.L).....	€ 37,18
Zona limitrofa.....	€ 30,99
Sobborghi o zone periferiche.....	€ 18,59
Frazioni.....	€ 6,20

H) Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci e simili: (art. 10 ultimo comma del regolamento) :

Per ogni apparecchio e per anno :

Centro abitato (Z.T.L).....	€ 12,39
Zona limitrofa.....	€ 9,30
Sobborghi o zone periferiche.....	€ 6,20

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI ALCUNE DELLE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENcate, RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 9 comma 2° del regolamento);

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 per cento per la parte eccedente mq. 1.000 (art. 9 comma 3° del regolamento);